

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 563

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 6 settembre 1979

Integrazione dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, concernente la proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legislazione sulla tutela delle acque dall'inquinamento ha determinato notevole incertezza per quanto attiene al concetto di assimilabilità sia presso i titolari di insediamenti che presso gli stessi organi di controllo. È in base al criterio di assimilabilità che un determinato insediamento viene inquadrato tra quelli civili ed assoggettato al loro regime giuridico. Lo emendamento che propongo si attiene allo spirito della legge 10 maggio 1976, n. 319, che tutela le acque dall'inquinamento.

In base al principio dell'assimilabilità se appare giusto che gli scarichi assimilabili a quelli degli insediamenti abitativi vengano sottratti alla normativa che disciplina attualmente gli effluenti degli stabilimenti industriali, è altrettanto vero che

effluenti caratterizzati da sostanze tossiche e non biodegradabili siano assoggettati alla stessa normativa degli insediamenti produttivi. Infatti gli effetti nocivi provocati sull'ambiente acquatico dagli effluenti degli insediamenti abitativi sono differenti da quelli determinati da scarichi contenenti metalli, pesticidi, oli minerali o anche sostanze come ad esempio tensioattivi che, pur presenti negli scarichi delle civili abitazioni, si trovano in tali effluenti in concentrazioni così elevate da rappresentare un carico inquinante insostenibile per il corpo ricettore. Certamente tenendo presente questa realtà il legislatore ha ammessa una duplice disciplina per gli insediamenti civili e per quelli produttivi, prevedendo per questi delle norme preci-

se e dettagliate e tempi di adeguamento ai limiti di accettabilità ben determinati, lasciando invece ai titolari degli insediamenti civili maggiore discrezionalità. In conseguenza di questa duplice normativa e delle conseguenze che essa comporta sul piano della tutela delle acque dall'inquinamento è opportuno per discernerne giu-

stamente un insediamento civile da uno produttivo rifarsi al concetto di assimilabilità definito come nell'articolo che propongo alla vostra attenzione essendo questo l'unico parametro che può dare una giusta misura del tipo e del grado di inquinamento che può essere provocato da uno scarico.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Uno scarico si ritiene assimilabile a quello proveniente da un insediamento abitativo quando sia caratterizzato, sia per la qualità che per la concentrazione, dai parametri riportati nella tabella *D*.

Gli insediamenti civili di cui alla lettera *b*) e le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora diano origine a scarichi contenenti parametri differenti e superiori per concentrazione a quelli riportati nella tabella *D*, allegata alla presente legge, dovranno adeguare i propri scarichi nei modi e nei tempi previsti per gli insediamenti produttivi, dei quali seguiranno il regime giuridico di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

## ALLEGATO

## TABELLA D

pH . . . . .	6,5-8,5
Solidi Sospesi . . . . .	100 mg/l
B. O. D. <sub>5</sub> . . . . .	250 mg/l
C. O. D. . . . .	500 mg/l
Ammoniaca (NH <sub>4</sub> ) . . . . .	20 mg/l
Azoto totale (N) . . . . .	50 mg/l
Tensioattivi . . . . .	10 mg/l
Fosforo (P) . . . . .	15 mg/l
Fluoro (F) . . . . .	4 mg/l
Boro (B) . . . . .	3 mg/l
Grassi e olii vegetali e animali	30 mg/l